

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DELLA SPEZIA

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DELLA SPEZIA

ORDINANZA N.201/95

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto della Spezia:

- VISTO** il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.327 ed il regolamento per la navigazione marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale", come modificata dal decreto legge 21 giugno 1995 n.237 "Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo";
- VISTO** il "Regolamento per il servizio marittimo nel porto e nella rada di La Spezia" approvato con ordinanza 14 settembre 1968, n.57/68 e successive modifiche;
- RITENUTA** l'opportunità di aggiornare e modificare il precitato "Regolamento per il servizio marittimo nel porto e nella rada di La Spezia" per la parte che disciplina l'assegnazione degli accosti alle navi in arrivo nel porto della Spezia, comprese quelle destinate agli accosti dei terminali in concessione ai sensi dell'articolo 18 della predetta legge 84/1994;
- SENTITA** l'Autorità Portuale della Spezia;

ORDINA

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo, a decorrere dalla data della presente ordinanza, l'annesso "Regolamento per l'utilizzazione commerciale degli accosti nel porto della Spezia".

Articolo 2

La presente ordinanza abroga e sostituisce ogni altra disposizione in merito in contrasto con essa.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. I contravventori sono puniti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 1174 del codice della navigazione.

La Spezia, li 28 luglio 1995.

IL COMANDANTE
CV (CP) Lorenzo LAZZARI

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE COMMERCIALE DEGLI ACCOSTI DEL PORTO DELLA SPEZIA

ARTICOLO 1

(Applicabilità del "Regolamento")

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle aree demaniali ed alle banchine del porto commerciale della Spezia.

ARTICOLO 2

(Utilizzazione delle banchine)

Le aree demaniali e le banchine in concessione devono essere utilizzate esclusivamente per svolgervi "operazioni portuali": ogni altro impiego deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Portuale.

ARTICOLO 3

(Assegnazione degli accosti)

L'accosto delle navi, che non abbiano impedimenti sanitari o di altro genere, alle banchine del porto della Spezia, per compimento di operazioni commerciali, è regolato dalla Capitaneria di Porto tenendo conto delle esigenze organizzative dei servizi portuali, nonché di quelle tecniche e operative delle navi, delle caratteristiche dell'impianto esistente in banchina, della richiesta del concessionario delle aree demaniali e delle banchine, ai sensi dell'articolo 18 della legge 84/94, oltre che dell'ora di arrivo della nave.

Per "ora di arrivo" va intesa quella di avvistamento ottico, secondo le risultanze del registro tenuto dalla sala operativa della Capitaneria di Porto, sulla base dei dati comunicati dalla Corporazione dei Piloti, che terranno conto a tal fine, del momento in cui la nave raggiunge l'allineamento Torre Scuola - Castello di Lerici, per poi dare fondo in rada o dirigere direttamente all'accosto.

Per le navi che abbiano impedimenti sanitari, "ora di arrivo", deve intendersi quella di ammissione a "libera pratica".

ARTICOLO 4

(Domanda di accosto)

Per ottenere l'accosto, deve essere fatta domanda in bollo, su apposito modulo debitamente compilato (allegato 1), da presentarsi a cura dell'agente marittimo raccomandatario della nave alla sezione tecnica della Capitaneria di Porto, con anticipo, rispetto al previsto arrivo della nave, non superiore a quattro giorni e, in nessun caso, inferiore a ventiquattro ore.

La nave viene programmata per l'accosto su richiesta del "concessionario" che deve far pervenire apposito modulo (allegato 2) da presentarsi nei termini indicati al comma precedente.

Per le navi di cui al primo comma dell'articolo 6 la domanda dovrà essere altresì vistata dal responsabile dell'Impresa titolare dell'impianto in concessione interessato.

Il giorno precedente a quello del previsto arrivo, deve essere data comunicazione alla Capitaneria di Porto dell'ETA a La Spezia.

E' ammesso l'impiego di mezzi elettronici (telex e fax) con successiva regolarizzazione dell'imposta sul bollo.

ARTICOLO 5

(Discrezionalità del concessionario in merito all'assegnazione degli accosti)

Per l'assegnazione degli accosti, salvo quanto disposto al successivo articolo 8, il concessionario osserva propri criteri di opportunità economico-operativa.

Il terminalista, nel richiedere un ordine di successione degli accosti diverso da quello dell'ora di arrivo, se ne assume la responsabilità nei confronti di terzi.

ARTICOLO 6

(Operazioni portuali riguardanti impianti in concessione)

Sino alla scadenza delle rispettive concessioni, dovrà essere consentito alle imprese autorizzate con proprio impianto portuale di terra di poter utilizzare le banchine antistanti lo stesso impianto, ancorché assentite in concessione a terzi.

Analoga opportunità deve essere data alle navi che trasportano passeggeri, con auto al seguito, che non dovessero trovare ormeggio in altra zona del porto.

ARTICOLO 7

(Utilizzazione da parte di "terzi" di banchine in concessione)

L'Autorità Portuale si riserva la possibilità di far utilizzare a "terzi" le banchine in concessione che risultassero libere.

In questo caso, i "terzi" potranno usare le "aree operative" per il solo transito delle merci e non anche per il loro deposito.

La nave potrà rimanere in banchina fino all'arrivo di una nave della concessionaria e lasciare al termine del turno di lavoro in corso, a proprie spese, l'accosto.

ARTICOLO 8

(Concorrenza negli accosti)

Nel caso di impiego in concorrenza delle banchine, ai sensi del precedente articolo 6, per l'assegnazione degli accosti si osserva l'ordine d'arrivo.

ARTICOLO 9

(Preavviso d'ormeggio e conferma d'arrivo delle navi che intendono occupare banchine in concessione a terzi)

La nave che non soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 4 prenderà posto nel turno d'accosto come se fosse giunta in rada alle ore 24.00 del giorno successivo all'effettivo arrivo.

Eventuali anticipi dell'ora di arrivo in rada rispetto a quella preannunciata con l'ETA non alterano il turno di accosto già predisposto.

La nave che arrivi con ritardo superiore alle sei ore sull'ETA previsto viene considerata come nave che non si sia attenuta alle suddette condizioni circa il preavviso e la conferma di arrivo.

L'Autorità Marittima può chiedere prova documentale dei preavvisi forniti.

ARTICOLO 10

(Permanenza delle navi alle banchine in concessione a terzi)

La permanenza delle navi, di cui al precedente articolo 6, alle banchine in concessione a terzi è consentita, qualora sia previsto l'arrivo o sia arrivata una nave del concessionario, per il periodo strettamente necessario al compimento delle operazioni commerciali lavorando in turni continuativi feriali e festivi, fatti salvi i casi di comprovate impossibilità derivanti da leggi e regolamenti.

Dette navi, al termine delle operazioni commerciali, devono attuare prontamente le misure necessarie per la sicurezza del carico e del viaggio da intraprendere e lasciare libero l'ormeggio, sostando, se necessario, in rada per il completamento di una qualsiasi pratica, anche di carattere doganale, non annullano l'obbligo precedentemente stabilito.

ARTICOLO 11

(Registri dello stato del tempo e del mare e dei giorni lavorativi)

La Capitaneria di Porto tiene il registro degli accertamenti dello stato del tempo e del mare mentre, l'Autorità Portuale tiene il registro dei giorni lavorativi o parzialmente lavorativi ai fini delle stallie e di ogni altra circostanza che possa impedire il normale svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle merci nel porto della Spezia.